



PIANO DEL PARCO

PIANO TERRITORIALE
Variante 2018 - Documento 3

REGOLAMENTO
previsto dalle Norme di Attuazione Art. 3, comma 1, lettera g)

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE - delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019



**REGOLAMENTO PER LA
FORMAZIONE DI PIANI
DI INCENTIVI FINANZIARI**

PIANO DEL PARCO
PIANO TERRITORIALE
NORME DI ATTUAZIONE
REGOLAMENTO ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b) delle NdA

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE - delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019

Direttore
dott. Cristiano Trotter

Ufficio Tecnico-Ambientale
ing. Massimo Corradi

Tecnico
dott. Matteo Viviani



Norme di Attuazione del Piano del Parco

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. *Per la realizzazione delle finalità generali del Parco, il PdP si attua in tempi successivi mediante:*

... omissis...

- g) *compatibilmente con le risorse disponibili, incentivi finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati, finalizzati a favorire l'applicazione di buone pratiche in agricoltura, nel campo edilizio e delle energie rinnovabili, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico delle genti residenti nei Comuni del Parco Naturale, secondo i criteri fissati dallo specifico Regolamento.*

Regolamento PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI INCENTIVI FINANZIARI

Capo I Norme generali

1. Ambito di applicazione

1. Nel rispetto dei principi di semplicità, economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa, di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 43, comma 2, lettera l), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, il presente Regolamento disciplina in via generale gli indirizzi e i criteri, oltreché i contenuti, gli obiettivi e il procedimento di formazione e di gestione di Piani di incentivi finanziari da adottare annualmente in sede di approvazione del Piano triennale delle Attività dell'Ente Parco o di sue integrazioni o variazioni.

2. Ai sensi del disposto normativo di cui al comma 1, le iniziative di promozione economica e sociale delle collettività residenti, soggette a possibile attuazione ed incentivazione, sono le seguenti:

- 1) l'incentivazione finanziaria a soggetti pubblici e privati per la tutela, il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, nonché delle infrastrutture e delle tipologie edilizie;
- 2) la predisposizione diretta di servizi e strutture a carattere turistico-naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi, sulla base di convenzioni;
- 3) l'agevolazione o la promozione d'iniziativa fra i residenti nel parco per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali e culturali atte a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.

2. Finanziamento dei Piani degli incentivi finanziari e Programmazione degli interventi

1. I Piani di incentivi finanziari costituiscono strumento di attuazione del Piano del Parco ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera g).

2. I singoli Piani di incentivi finanziari sono approvati annualmente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento, e in armonia con gli altri interventi a natura generale e particolare inseriti nel Piano triennale delle Attività.

3. L'ammontare annuo da destinare alla formazione dei singoli Piani di incentivi finanziari è stabilito per ciascun esercizio in sede di approvazione del Bilancio di previsione e del Piano triennale delle Attività dell'Ente Parco.

3. Finalità e limiti dei Piani degli incentivi. Categorie di interventi ammessi a incentivo

1. I Piani degli incentivi finanziari sono diretti a favorire interventi: di tutela e recupero ambientale, di recupero e valorizzazione delle attività tradizionali agronomiche e zootecniche, di restauro dei manufatti edilizi, e altri interventi comunque coerenti con gli obiettivi del Piano.

2. Possono altresì rientrare tra le attività incentivabili dai Piani degli incentivi finanziari, quelle previste nelle aree di Riserva guidata Zone B 3 Pascoli, di cui all'articolo 12 delle NdA nonché il ripristino delle colture agricole tradizionali e l'attività di sfalcio in aree di Riserva guidata Zone B4 Prati e coltivi, insediamento sparso, di cui all'articolo 13 delle Norme di attuazione del Piano del Parco.

3. In via generale, non possono essere concessi incentivi da parte dell'Ente Parco per attività svolte da soggetti pubblici e privati che abbiano beneficiato di altre forme di incentivazione o contribuzione da parte della Comunità Europea, dallo Stato, dalla Provincia autonoma di Trento o dei suoi Enti strumentali o da altri soggetti.

4. Avuto riguardo alle finalità di cui al precedente comma 1., possono essere ammessi ad incentivo da parte dell'Ente Parco le seguenti categorie di intervento:

- a) interventi miranti al mantenimento ed al recupero attivo di elementi puntuali o estesi, come anche di attività, caratterizzanti la cultura materiale del luogo, la sua storia e la sua memoria, la costruzione e la varietà del paesaggio, l'integrità ambientale;
- b) interventi miranti alla rimozione di elementi puntuali o estesi, che agiscono come detrattori dei valori di cui alla precedente lettera a); detti interventi possono essere diretti anche a favorire la rinuncia all'utilizzo incongruo con il mantenimento ed il recupero di tali valori prioritari.

5. Con riferimento alle tipologie di intervento di cui al precedente comma 4., possono essere ammessi ad incentivo i seguenti interventi:

- a) manutenzione, restauro, risanamento, - oltretutto la ricostruzione o la nuova costruzione solo in casi particolari e motivati -, di edifici ed elementi esistenti nel territorio a parco, legati ad attività tradizionalmente presenti, a lavorazioni con esse collegate, o alla cultura materiale del luogo; tali edifici e manufatti devono essere rappresentativi dell'architettura e della cultura tradizionale o presentare caratteri di eccezionalità ed unicità tipomorfologica o localizzativa; l'incentivo è giustificato dal maggiore costo dovuto al rispetto di indicazioni puntuali per elementi architettonici dettate dai Piani particolareggiati di cui all'Art. 5, comma 2, lettera a, punto 3) della NdA;
- b) manutenzione, restauro, ripristino e ricostruzione di elementi puntuali, lineari od estesi, che costituiscono il paesaggio tradizionale delle diverse unità paesaggistiche del territorio a parco, e che garantiscono l'equilibrio ambientale e naturalistico, nonché una fruizione coerente con gli obiettivi della gestione del territorio medesimo; in tali elementi si ricomprendono la viabilità tradizionale, le teleferiche a servizio di strutture non raggiungibili da strade per il mantenimento delle attività tradizionali, le opere di bioingegneria tradizionale, gli elementi e i manufatti del paesaggio antropizzato, le opere e i lavori di mantenimento delle superfici destinate ad agricoltura estensiva e della loro varietà vegetazionale, le opere e gli interventi di mantenimento di ecosistemi, habitat, nicchie ecologiche particolarmente significativi;
- c) iniziative per il mantenimento e la ripresa di attività, svolte secondo modalità e processi di lavorazione tradizionali, nonché per l'introduzione di attività innovative compatibili, che riguardino la produzione di beni necessari alla conservazione del paesaggio, dell'architettura rurale, della cultura materiale del luogo o che siano con essi storicamente collegate;
- d) la demolizione di manufatti incongrui;
- e) la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore di strutture e in sostituzione di impianti di generatori a motore a scoppio.

6. La ammissibilità ad incentivo degli interventi e delle attività di cui ai precedenti comma 4. e 5. è subordinata alla verifica della loro compatibilità e della loro coerenza con gli altri strumenti di attuazione del Piano del Parco, nonché con le altre norme vigenti in materia urbanistica, ambientale e territoriale.

4. Soggetti legittimati alla richiesta di incentivo

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente Regolamento, per "soggetti pubblici e privati che effettueranno interventi per il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e delle tipologie edilizie", si intendono quei soggetti aventi titolo diretto di legittimazione in relazione ai beni mobili o immobili per gli interventi sui quali viene ammessa richiesta di incentivo, ovvero in relazione alle attività produttive o lavorative per l'effettuazione delle quali viene ammessa richiesta di incentivo.

Capo II Piani di incentivi finanziari

5. Obiettivi e priorità di intervento

1. Il Piano di incentivi finanziari adottato annualmente dal Comitato di Gestione dell'Ente Parco unitamente al Piano triennale delle Attività o sue integrazioni e varianti, individua in via preliminare, dandone opportuna motivazione, gli interventi ammessi a incentivo per l'esercizio di riferimento, avuto riguardo alla classificazione dei medesimi di cui al precedente articolo 3.

2. L'individuazione degli interventi ammessi a incentivo deve essere effettuata tenendo in debito conto le indicazioni degli strumenti di attuazione del Piano del Parco - Norme di attuazione, degli strumenti di programmazione dell'Ente Parco, nonché delle emergenze e delle necessità ritenute prioritarie in relazione alle finalità di tutela e di sviluppo sostenibile del territorio a parco naturale.

3. Per ciascuna categoria di intervento ammessa a incentivo, il Piano di incentivi finanziari fissa in via preventiva l'ammontare complessivo dei fondi disponibili, in coerenza con le destinazioni di fondi iscritti in Bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento.

6. Contenuti del Piano di incentivi finanziari annuale

1. Il Piano di incentivi finanziari, tenuto conto di quanto riportato al precedente articolo 5, determina, per ciascun anno di riferimento:

- a) la natura dei singoli interventi o delle singole attività ammessi a incentivo, provvedendo alla descrizione tipologica e tecnica di ciascuno di essi e alla fissazione di eventuali ordini di priorità;
- b) le categorie di soggetti pubblici e privati ammessi alla richiesta di incentivo, provvedendo, ove ritenuto opportuno, alla fissazione di ordini di priorità in relazione al disposto del precedente articolo 4;
- c) i criteri e le modalità di effettuazione dei singoli interventi, il rispetto dei quali costituisce condizione di ammissibilità ad incentivo dell'intervento o della attività;
- d) gli eventuali limiti minimi e massimi di spesa ritenuta ammissibile per ciascun intervento o attività incentivabili;
- e) i criteri di determinazione del valore dell'incentivo, - anche attraverso graduazioni dello stesso valore correlate alla natura e alle condizioni o al luogo di effettuazione del singolo intervento o attività -, che sarà stabilito in misura fissa monetaria o in misura percentuale, e applicato quindi alla singola fattispecie di incentivo;
- f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di incentivo, avvalendosi di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente a fini dell'istruttoria e della liquidazione degli incentivi;
- g) il periodo di mantenimento di validità delle domande non accolte per l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul Piano di incentivi finanziari e le modalità da seguire per la riconsiderazione delle stesse negli esercizi successivi;
- h) gli eventuali altri elementi ritenuti opportuni per il raggiungimento delle finalità dettate per l'istituto dal Piano del Parco.

2. Il Piano di incentivi finanziari determina inoltre, per ciascuna tipologia di intervento o attività ammissibile ad incentivo:

- a) gli obblighi, la accettazione espressa dei quali da parte dei soggetti pubblici o privati richiedenti, all'atto dell'inoltro della domanda, costituisce condizione essenziale di ammissibilità della medesima;
- b) gli eventuali termini temporali entro i quali l'intervento o l'attività ammessa ad incentivo devono essere iniziati e/o ultimati, nonché le fattispecie di necessità, per le quali, su richiesta dell'interessato, la Giunta Esecutiva è autorizzata a concedere eventuali proroghe.

Capo III Norme procedurali

7. Applicazione di norme in materia di procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e nel rispetto della disciplina ordinamentale dell'Ente Parco, di cui alla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, la Giunta Esecutiva determina con proprio provvedimento la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento, individuando il Responsabile del procedimento, le funzioni allo stesso attribuite, e i termini del procedimento, tenuto conto del disposto della normativa vigente in materia.

2. Il Piano di incentivi finanziari, annualmente adottato, determina il tipo e la natura della documentazione ritenuta indispensabile per la presentazione della richiesta di incentivo, per ciascun intervento e per ciascuna attività ammissibile.

3. Resta comunque ferma la applicazione delle norme in materia di Semplificazione delle procedure amministrative e di Procedure per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici e a soggetti privati, di cui ai Capi III e IV, della citata legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. Modalità di determinazione e di concessione dell'incentivo

1. La determinazione e la concessione degli incentivi a favore dei soggetti pubblici e privati è assunta con proprio provvedimento dalla Giunta Esecutiva dell'Ente Parco, sulla base della disciplina generale dettata dai singoli Piani di incentivi finanziari annuali, nonché degli atti istruttori, di valutazione e di accertamento preliminari trasmessi dal Responsabile del procedimento, unitamente ad apposito parere tecnico della Direzione.

2. Il parere tecnico di cui al precedente comma 1. verifica in particolare la conformità dell'intervento o della attività proposta rispetto ai contenuti e alle finalità del Piano di incentivi, nonché la congruità tecnico amministrativa dell'intervento o della attività e della relativa spesa.

3. Per i fini di cui ai precedenti comma 1. e 2., La Giunta Esecutiva approva in via preliminare e per l'esercizio di riferimento, con proprio provvedimento, apposite schede tecniche di illustrazione delle modalità esecutive dell'intervento o della attività ammissibili a incentivo.

4. Per i fini di cui al precedente comma 1., e sulla base del disposto del Piano di incentivi annuale, di cui alla lettera e) del precedente articolo 6, la Giunta Esecutiva stabilisce altresì con proprio provvedimento il valore monetario da applicare ai singoli incentivi, espresso in valore assoluto o in valore percentuale della spesa ritenuta ammissibile.

5. Per l'istruttoria ai fini della valutazione tecnica ed economica delle domande, la Giunta Esecutiva si potrà avvalere di incarichi professionali affidati ad esperti iscritti agli ordini professionali, con riferimento alla natura degli interventi rientranti nel Piano degli incentivi.

9. Controlli e sanzioni

1. All'atto della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti l'incentivo devono impegnarsi:

- a) al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera a);
- b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'incentivo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera a);
- c) a comunicare tempestivamente all'Ente Parco qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'incentivo.

2. Il controllo sul rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal richiedente l'incentivo è effettuato dalla Direzione dell'Ente Parco.

3. Nel caso in cui non siano osservati gli obblighi e gli impegni assunti dal beneficiario dell'incentivo, il relativo incentivo è revocato dalla Giunta Esecutiva e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa dell'Ente Parco presso il proprio tesoriere.

10. Varianti agli interventi incentivati. Acconti sulle opere

1. In nessun caso, fermo restando il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, varianti qualitative o quantitative apportate, dal soggetto beneficiario dell'incentivo, all'intervento o alla attività ammessa, possono costituire causa di rideterminazione dell'incentivo medesimo.

2. Sulla somma dell'incentivo, determinata dalla Giunta Esecutiva ai sensi del precedente articolo 8, non è ammessa erogazione di anticipi e acconti.

11. Liquidazione ed erogazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi concessi dalla Giunta Esecutiva in base al Piano di incentivi annuale è disposta, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica della Provincia autonoma di Trento, sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione degli interventi o delle attività, effettuato dal Direttore dell'Ente Parco in attuazione delle competenze riservate allo stesso dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

2. Qualora la spesa accertata, a seguito di riduzioni quantitative delle opere eseguite, risulti inferiore alla spesa ammessa, l'incentivo concesso è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

12. Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, resta ferma la applicazione delle norme di legge e regolamentari della Provincia autonoma di Trento in materia.